



COMUNICATO UFFICIALE N. 218

Stagione Sportiva 2025/2026

Si trasmettono, in allegato, i Comunicati Ufficiali dal n. 255/AA al n. 260/AA della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 DICEMBRE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 255/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1309 pf 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Paola PICARIELLO, Emanuele VENTO, Gabriele POCHINTESTA e della società US FOLGORE CARATESE ASD, avente ad oggetto la seguente condotta:

Paola PICARIELLO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S. Folgore Caratese A.S.D., in violazione:

a. - dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dal punto 2.6 del Comunicato Ufficiale n. 1 del 10.7.2024 del Settore Giovanile e Scolastico per avere consentito, e comunque non impedito, che in data 18.6.2025 ed in data 20.6.2025, presso il centro sportivo della società dalla stessa rappresentata, il sig. Gabriele Pochintesta, calciatore tesserato per la società A.S.D. Centro Schuster, partecipasse a provini, consistiti rispettivamente in un allenamento e nella partecipazione ad una gara, in assenza di preventiva autorizzazione da parte del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. ed in assenza di regolare "nulla osta" rilasciato da tale ultima società per la quale era tesserato il calciatore;

b. - dell'art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentata al collaboratore della Procura Federale per essere ascoltata nonostante sia stata ritualmente convocata per i giorni 11.9.2025 e 19.9.2025, senza addurre alcun giustificato motivo di legittimo impedimento a comparire;

Emanuele VENTO, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società U.S. Folgore Caratese A.S.D., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dal punto 2.6 del Comunicato Ufficiale n. 1 del 10.7.2024 del Settore Giovanile e Scolastico per avere consentito che in data 18.6.2025 ed in data 20.6.2025, presso il centro sportivo della società U.S. Folgore Caratese A.S.D., il sig. Gabriele Pochintesta, calciatore tesserato per la società A.S.D. Centro Schuster, partecipasse a provini, consistiti rispettivamente in un allenamento e nella partecipazione ad una gara, in assenza di preventiva autorizzazione da parte del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. ed in assenza di regolare "nulla osta" rilasciato da tale ultima società per la quale era tesserato il calciatore;

Gabriele POCHINTESTA, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Centro Schuster, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 2.6 del Comunicato Ufficiale n. 1 del 10.7.2024 del Settore Giovanile Scolastico, per avere lo stesso preso parte, nelle giornate del 18.6.2025 e del 20.6.2025, a provini, consistiti rispettivamente in un allenamento e nella partecipazione ad una gara, presso il centro sportivo della società U.S. Folgore Caratese A.S.D., in assenza di regolare "nulla osta" rilasciato dalla A.S.D. Centro Schuster, società per la quale era tesserato all'epoca dei fatti;

US FOLGORE CARATESE ASD, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale

all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Paola Picariello ed Emanuele Vento;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig.ra Paola PICARIELLO,
 - Sig. Emanuele VENTO,
 - Sig. Gabriele POCHINTESTA,
 - Società US FOLGORE CARATESE ASD, rappresentata dal legale rappresentante Sig.ra Paola Picariello;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 2 (due) mesi di inibizione per la Sig.ra Paola PICARIELLO,
 - 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Emanuele VENTO,
 - 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per il Sig. Gabriele POCHINTESTA,
 - € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società US FOLGORE CARATESE ASD;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 DICEMBRE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 256/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 162 pfi 24-25 adottato nei confronti del Sig. Mattia ORI avente ad oggetto la seguente condotta:

Mattia ORI, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Moruzzo, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 40, comma 4, delle N.O.I.F. per avere lo stesso sottoscritto, in data 18.7.2025, una richiesta di tesseramento per la società A.S.D. Azzurra Premariacco pur essendo già tesserato per la stessa stagione sportiva con la società A.S.D. Moruzzo;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
 - Sig. Mattia ORI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della seguente sanzione:
 - 3 (tre) giornate di squalifica per il Sig. Mattia ORI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 DICEMBRE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 257/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 340 pfi 25-26 adottato nei confronti del Sig. Alessio COLLINI, e della società SAMBENEDETTESE C5 SSDARL, avente ad oggetto la seguente condotta:

Alessio COLLINI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S. Sambenedettese Calcio a 5 S.S.D. a r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, dopo la disputa della gara Sambenedettese Calcio a 5 – Real Fabriano del 24.10.2025 valevole per il campionato di Calcio a 5 di serie C1 del Comitato Regionale Marche, posto in essere i seguenti atti e comportamenti:

- a mezzo di un “comunicato ufficiale” pubblicato in data 25.10.2025, alle ore 12.00, sulla pagina della società denominata “Samb Calcio a 5” del social network “facebook”, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione degli arbitri di tale incontro, dei designatori arbitrali e del Comitato Regionale Arbitri delle Marche;

- a mezzo di una “diffida” trasmessa in data 27.10.2025 tramite messaggio di posta elettronica all’indirizzo e-mail della Comitato Regionale Arbitri delle Marche (marche@aia-figc.it) ed inviata “in nome e per conto del sig. Alessio Collini, Presidente e rappresentante legale della Associazione Sportiva Sambenedettese Calcio a 5 S.S.D. a R.L.”, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione degli arbitri dell’incontro sopra indicato, dei designatori arbitrali e del Comitato Regionale Arbitri delle Marche;

SAMBENEDETTESE C5 SSDARL, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Alessio Collini;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - . Sig. Alessio COLLINI,
 - . Società SAMBENEDETTESE C5 SSDARL, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Alessio Collini;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - . 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Alessio COLLINI,
 - . € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società SAMBENEDETTESE C5 SSDARL;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 DICEMBRE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 258/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 127 pf 25-26 adottato nei confronti del Sig. Filippo BERTI, e della società CALCIO CALDIERO TERME SRL, avente ad oggetto la seguente condotta:

Filippo BERTI, all'epoca dei fatti amministratore unico munito dei poteri di rappresentanza della società Calcio Caldiero Terme S.r.l.

- 1) violazione del disposto di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto prescritto dal Comunicato Ufficiale n. 140/A del 21.12.2023 per avere lo stesso fatto in modo che la società Calcio Caldiero Terme S.r.l., per la stagione sportiva 2024 - 2025, nonostante quanto dichiarato in sede di rilascio della Licenza Nazionale 2024 – 2025, non rispettasse l'impegno a partecipare con almeno una squadra composta da giovani calciatrici appartenenti alla categoria Under 17 alle competizioni giovanili così come previsto dal Comunicato Ufficiale 140/A del 21.12.2023, Titolo III), lettera A), punto 1), sub e);
- 2) violazione del disposto di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto prescritto dal Comunicato Ufficiale n. 140/A del 21.12.2023 per avere lo stesso fatto in modo che la società Calcio Caldiero Terme S.r.l., per la stagione sportiva 2024 - 2025, nonostante quanto dichiarato in sede di rilascio della Licenza Nazionale 2024 – 2025, non rispettasse l'impegno a partecipare con almeno una squadra composta da giovani calciatrici appartenenti alla categoria Under 15 alle competizioni giovanili così come previsto dal Comunicato Ufficiale 140/A del 21.12.2023, Titolo III), lettera A), punto 1), sub e);
- 3) violazione del disposto di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto prescritto dal Comunicato Ufficiale n. 140/A del 21.12.2023 per avere lo stesso fatto in modo che la società Calcio Caldiero Terme S.r.l., per la stagione sportiva 2024 - 2025, nonostante quanto dichiarato in sede di rilascio della Licenza Nazionale 2024 – 2025, non rispettasse l'impegno a partecipare con almeno una squadra composta da giovani calciatrici appartenenti alla categoria Esordienti ai tornei delle categorie di base maschili o miste delle categorie Esordienti (Under13 o Under12) o Pulcini (Under11) così come previsto dal Comunicato Ufficiale 140/A del 21.12.2023, Titolo III), lettera A), punto 1), sub f);
- 4) violazione del disposto di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto prescritto dal Comunicato Ufficiale n. 140/A del 21.12.2023 per avere lo stesso fatto in modo che la società Calcio Caldiero Terme S.r.l., per la stagione sportiva 2024 - 2025, nonostante quanto dichiarato in sede di rilascio della Licenza Nazionale 2024 – 2025, non rispettasse l'impegno a partecipare con almeno una squadra composta da giovani calciatrici appartenenti alla categoria Pulcini ai tornei delle categorie di base maschili o miste delle categorie Pulcini (Under11 o Under10) o Primi Calci così come previsto dal Comunicato Ufficiale 140/A del 21.12.2023, Titolo III), lettera A), punto 1), sub f);;

CALCIO CALDIERO TERME SRL, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per gli atti e comportamenti posti in essere dal proprio legale rappresentante all'epoca dei fatti, sig. Filippo Berti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva,

formulata dai seguenti soggetti:

- Sig. Filippo BERTI,
 - Società CALCIO CALDIERO TERME SRL, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Filippo BERTI;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
- 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Filippo BERTI,
 - € 10.000,00 (diecimila/00) di ammenda per la società CALCIO CALDIERO TERME SRL;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 DICEMBRE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 259/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 57 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Domenico GALLO, Armando DE STEFANO, Mario VERBICARO, Luigi RINALDI e della società SSDARL FC POMPEI, avente ad oggetto la seguente condotta:

Domenico GALLO, all'epoca dei fatti non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società S.S.D. a r.l. F.C. Pompei in violazione:

a.- dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso in occasione della gara F.C. Pompei

- A.S.D. Sanseverinese del 30.3.2025 valevole per il campionato Under 17 del Comitato Regionale Campania, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società S.S.D. a r.l. F.C. Pompei nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Armando De Stefano, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

b. dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quantomeno in occasione della gara F.C. Pompei

- A.S.D. Sanseverinese del 30.3.2025 valevole per il campionato Under 17 del Comitato Regionale Campania, assunto la qualifica e svolto il ruolo di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla società S.S.D. a r.l. F.C. Pompei pur non essendo tesserato per tale società;

Armando DE STEFANO, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società S.S.D. a r.l. F.C. Pompei, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società S.S.D. a r.l. F.C. Pompei, alle gare Gelbison S.S.D. a r.l. – S.S.D. a r.l. F.C. Pompei del 10.11.2024, A.S.D. Sanseverinese – S.S.D. a r.l. F.C. Pompei del 14.11.2024, A.S.D. Brothers Napoli - S.S.D. a r.l. F.C. Pompei del 19.10.2025 ed S.S.D. a r.l. F.C. Pompei - A.S.D. Sanseverinese del 30.3.2025, tutte valevoli per il campionato Under 17 del Comitato Regionale Campania, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

Mario VERBICARO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società S.S.D. a r.l. F.C. Pompei, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso in qualità di capitano della squadra in occasione della gara A.S.D. Sanseverinese – S.S.D. a r.l. F.C. Pompei del 14.12.2024, valevole per il campionato Under 17 del Comitato Regionale Campania, sottoscritto la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società S.S.D. a r.l. F.C. Pompei nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Armando De Stefano, attestando in tal modo in maniera non veridica il tesseramento dello stesso;

Luigi RINALDI, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società S.S.D. a r.l. F.C. Pompei, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso in qualità di capitano della squadra in occasione delle gare Gelbison S.S.D. a r.l. - F.C. Pompei del 10.11.2024 ed A.S.D. Brothers Napoli - F.C Pompei del 19.1.2025, entrambe valevoli per il campionato Under 17 del Comitato Regionale Campania, sottoscritto la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società S.S.D. a r.l. F.C. Pompei nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Armando De Stefano, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

SSDARL FC POMPEI, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Luigi Rinaldi e Mario Verbicaro ed al cui interno e nel cui interesse i sigg.ri, Domenico Gallo ed Armando De Stefano hanno posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Domenico GALLO,
 - Sig. Armando DE STEFANO,
 - Sig. Mario VERBICARO,
 - Sig. Luigi RINALDI,
 - Società SSDARL FC POMPEI, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Giuseppe Cirillo;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 45 (giorni) di inibizione a svolgere attività in seno alla FIGC per il Sig. Domenico GALLO,
 - 3 (tre) giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per il Sig. Armando DE STEFANO,
 - 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per il Sig. Mario VERBICARO,
 - 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per il Sig. Luigi RINALDI,
 - € 300,00 (trecento/00) di ammenda e 4 (quattro) punti di penalizzazione da scontarsi nel campionato di competenza per la società SSDARL FC POMPEI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 DICEMBRE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 260/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 107 pfi 25-26 adottato nei confronti del Sig. Biagio TOMASI avente ad oggetto la seguente condotta:

Biagio TOMASI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Rosmarino, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Da), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2024 - 2025 fino al 10.12.2025 data in cui ha rassegnato le dimissioni dalla carica di presidente, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato di Eccellenza al sig. Cono Giuseppe Lanza, nonostante lo stesso fosse sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
 - Sig. Biagio TOMASI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della seguente sanzione:
 - 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Biagio TOMASI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 DICEMBRE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina